

Rettificata della direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 127 del 29 aprile 2014)

Pagina 45, articolo 2, punto 5:

anziché: «5) "congelamento": il divieto temporaneo di trasferire, distruggere, convertire, eliminare o far circolare un bene o di assumerne temporaneamente la custodia o il controllo;»

leggasi: «5) "congelamento": il divieto temporaneo di trasferimento, distruzione, conversione, disposizione o movimento di un bene, o il fatto di assumerne temporaneamente la custodia o il controllo;».
